



Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2022 (FOE)

Atto del Governo 391

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	391	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2022	
Norma di delega:	Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204	
Numero di articoli:	2	
	Senato	Camera
Date:		
annuncio	11/5/2022	10/5/2022
assegnazione	11/5/2022	10/5/2022
termine per l'espressione del parere	10/6/2022	9/6/2022
Commissione competente	7 ^a Commissione Istruzione pubblica, beni culturali	VII Cultura

Presupposti normativi

L'istituzione del Fondo e i soggetti destinatari

Il **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE)** è stato istituito dall'art. 7, comma 1, del [d.lgs. 204/1998](#).

Le relative risorse sono allocate nel **cap. 7236** dello [stato di previsione dello stesso MUR](#) e, specificamente, come indicato nell'art. 1 dello schema di decreto, nel **piano di gestione 1**.

I piani di gestione del cap. 7236 non sono visibili nel decreto annuale di riparto in capitoli. Tale riparto riporta, a inizio esercizio finanziario 2022, risorse complessive - per tale capitolo - di € 2.054.383.600 per il 2022, € 2.124.883.600 per il 2023 e € 2.103.383.600 per il 2024.

In particolare, l'[art. 7 del d.lgs. 204/1998](#) (al netto dell'**esclusione dell'Agenzia spaziale italiana - ASI**, operata dal **D.L. 36/2022**, di cui si dirà nel seguito), ha previsto che al **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca affluiscono**, dal 1° gennaio 1999, i contributi già previsti da norme vigenti relativi a:

- Consiglio nazionale delle ricerche (**CNR**);
- Osservatorio geofisico sperimentale (denominato poi, sulla base dell'[art. 7 del d.lgs. 381/1999](#), Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - **OGS**);
- Enti già finanziati dall'allora MURST, ossia **Stazione zoologica "Anton Dohrn"** di Napoli e **Istituto nazionale di geofisica**. Quest'ultimo è poi **confluito**, in base all'[art. 1 del d.lgs. 381/1999](#), nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - **INGV**;
- Istituto nazionale per la fisica della materia (**INFN**). Quest'ultimo è poi **confluito**, ai sensi dell'art. 23 del [d.lgs. 127/2003](#), nel **CNR**.

Inoltre, il citato [art. 7 del d.lgs. 204/1998](#) ha disposto che, dal 1° gennaio 1999, affluiscono al Fondo altri contributi e risorse finanziarie stabiliti per legge in relazione alle attività di:

- Istituto nazionale di fisica nucleare (**INFN**);
- **INFN** e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble;
- Programma nazionale di ricerche in Antartide (**PNRA**); programma sorto in base alla [legge n. 963 del 1980](#), di adesione al trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, e della [legge n. 284 del 1985](#), recante "Programma nazionale di ricerche in Antartide" (PNRA).
L'art. 7 del [D.L. 30 settembre 2010](#) – con il quale sono stati rideterminati, tra l'altro, i soggetti incaricati dell'attuazione del PNRA, in particolare affidando al CNR, ai sensi dell'art. 9, punto 2), del [d.lgs. 213/2009](#), le attività di programmazione scientifica e di coordinamento (art. 3) – aveva disposto che le risorse destinate al Programma erano assegnate allo stesso **CNR**, nell'ambito del FOE.
Il CNR provvedeva ad erogare quota parte del finanziamento all'**ENEA** per la gestione delle campagne in Antartide.
Da ultimo, l'art. 1, comma 552, della [L. 178/2020](#) (L. di bilancio 2021) ha scorporato dal FOE il finanziamento del PNRA. In particolare, ha disposto che, a decorrere dal 2021, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, assegna annualmente agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del PNRA un contributo di **€ 23 mln**, con corrispondente riduzione delle risorse destinate al FOE;
- Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla **montagna**.
In seguito, esso è stato dapprima trasformato in Istituto nazionale della Montagna e, quindi, soppresso dall'[art. 1, comma 1280, della L. 296/2006](#), che ha contestualmente previsto il trasferimento delle relative funzioni all'Ente italiano Montagna, a sua volta **soppresso** dall'[art. 7, comma 19, del D.L. 78/2010 \(L. 122/2010\)](#), che ha trasferito le relative risorse strumentali e di personale al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. In attuazione di quanto sopra, è stato adottato il [DPCM 30 novembre 2010](#).

Con successivi interventi, sono stati inclusi fra i destinatari del FOE anche altri enti. Si tratta, in particolare, di:

- **Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste** (art. 9, comma 3, lettera g), del [d.lgs. 381/1999](#));
- Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi" - **INDAM** (art. 10, comma 1, lett. g), del [d.lgs. 381/1999](#));
- **Istituto italiano di studi germanici** ([art. 4, comma 5, del d.lgs. 419/1999](#)).
L'Istituto è stato poi qualificato ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale, dall'art. 1-*quinquies* del [D.L. 250/2005 \(L. 27/2006\)](#));
- **Museo storico della fisica** e Centro di studi e ricerche **Enrico Fermi** ([art. 1, comma 5, della L. 62/1999](#));
- Istituto nazionale di astrofisica – **INAF** (art. 16, co. 1, lett. a), del [d.lgs. 138/2003](#));
- Istituto nazionale di ricerca metrologica – **INRIM** (art. 15, comma 1, lett. a), del [d.lgs. 38/2004](#));
- **Sincrotrone di Trieste Spa**, con riferimento al quale l'[art. 2, comma 2, del D.L. 7/2005 \(L. 43/2005\)](#) ha disposto che, per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento era integrato, dal 2005, con un **importo annuo** pari a **€ 14 mln**, a valere sul FOE, con erogazione diretta;
- Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (**INDIRE**) e Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (**INVALSI**), con riferimento ai quali l'[art. 19, comma 3, del D.L. 98/2011 \(L. 111/2011\)](#) ha disposto che, a decorrere dal 2013, le risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica (recati dal medesimo art. 19) confluiscono nel FOE per essere destinate al **funzionamento** dei due enti;
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (**ANVUR**). Al riguardo, l'[art. 12, comma 7, del DPR 76/2010](#) ha disposto che il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la CRUI, **può** riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse – oltre quelle iscritte ai fini del funzionamento dell'ANVUR nello stato di previsione del MUR –, a valere sul FOE (nonché sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università-FFO, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della [L. 537/1993](#)), in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione (nel presente riparto non sono presenti risorse assegnate all'ANVUR).

I più recenti interventi operati dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto-legge 36 del 2022

A completamento del quadro sopra delineato, occorre richiamare i più recenti interventi normativi che hanno interessato il FOE.

Si ricorda, anzitutto, che la **legge di bilancio 2022** ([legge n. 234 del 2021](#)) ha previsto le seguenti disposizioni relative al **FOE**:

- Il **fondo** viene incrementato di **90 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2022, 2023 e 2024** e di **100 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno **2025**, di cui:
 - a) fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere b) e c), una quota pari a **30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024** e a **40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025** è ripartita tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, **ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)**. Nell'ambito di tale quota, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'art. 20 del [decreto legislativo n. 75 del 2017](#) (relative alla stabilizzazione di personale precario delle pubbliche amministrazioni). Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse in questione (**art. 1, comma 310, lett. a**). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il [decreto ministeriale n. 250 del 23 febbraio 2022](#);
 - b) **30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022** sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse in questione. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il predetto decreto (**art. 1, comma 310, lett. b**);
 - c) **20 milioni di euro**, a decorrere dall'anno 2022, sono finalizzati alla valorizzazione del **personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca** vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo (**art. 1, comma 310, lett. c**).
- viene assegnato un **contributo ordinario**, per un importo annuo di **1,5 milioni** di euro, con erogazione diretta alla [società consortile Biogem](#) (Biologia e genetica molecolare), al fine di assicurare lo sviluppo della competitività dell'infrastruttura di ricerca nel settore oncologico, nonché la prosecuzione della sperimentazione regolatoria per studi di tossicità e biocompatibilità. Conseguentemente il **fondo ordinario** per gli enti e le istituzioni di ricerca, per la parte destinata al **CNR**, è ridotto di 1,5 milioni di euro a **decorrere dall'anno 2022** (**art. 1, comma 751**);
- al **CNR** è concesso un contributo di **60 milioni di euro** a decorrere dal **2022** e un ulteriore contributo di **20 milioni** di euro annui a decorrere dal 2023, al fine di "riorganizzare e rilanciare le sue attività"; è concesso altresì, al medesimo ente, un contributo di **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 al fine di "sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*" (**art. 1, commi 322, 323 e 325**).

Ulteriori modifiche sono state poi apportate dall'art. 30 del [decreto-legge n. 36 del 2022](#) (relativo all'attuazione del PNRR), che, nel riordinare l'**Agenzia spaziale italiana (ASI)**, finora oggetto di finanziamenti a carico del FOE, specifica che le entrate dell'ASI sono tra l'altro costituite dai contributi ordinari a carico del **nuovo Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI)** - modificando l'art. 15 del [decreto legislativo n. 128 del 2003](#) - **e non più dai contributi ordinari** a carico del **Fondo per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca. I poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza nei confronti dell'Agenzia** - in precedenza in capo al Ministro dell'università e della ricerca - **vengono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri** o al ministro o al sottosegretario delegato, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca in ordine alle attività di ricerca svolte dall'ASI. Il nuovo fondo, istituito nello stato di previsione del MEF, ha una dotazione di **499 milioni** di euro a decorrere **dal 2022**, ed è destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto (art. 30, comma 1, lettera i)). A mente del comma 6 del medesimo **art. 30** del [d.l. 36/2022](#), agli oneri derivanti dall'istituzione di questo nuovo Fondo destinato all'ASI, pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante **corrispondente riduzione del FOE**.

L'ammontare del Fondo

L'[art. 7 del d.lgs. 204/1998](#) aveva stabilito che l'ammontare del FOE doveva essere determinato nella tab. C della (allora) legge di stabilità.

Attualmente – a seguito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica ([L. 196/2009](#)) operata con [L. 163/2016](#), in base alla quale i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, articolata in due sezioni –, l'ammontare del FOE è stabilito direttamente dalla **sezione II della legge di bilancio**.

Di seguito si riporta l'andamento delle risorse del FOE dal 2011 al 2022, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto.

(milioni di euro)

	anno 2011	1.794
	anno 2012	1.792
	anno 2013	1.768
	anno 2014	1.754
	anno 2015	1.697
	anno 2016	1.680
	anno 2017	1.678
	anno 2018	1.697
	anno 2019	1.773
	anno 2020	1.754
	anno 2021	1.793
	anno 2022	1.860



(milioni di euro)

Le principali disposizioni di riduzione e incremento del Fondo

Negli ultimi anni, varie previsioni normative hanno previsto riduzioni del FOE, altre hanno previsto aumenti per specifiche finalizzazioni.

Principali riduzioni del FOE

L'**art. 8, comma 4-bis**, del [D.L. 95/2012 \(L. 135/2012\)](#), ha previsto una riduzione del FOE, per un importo pari ad € **51,2 mln**, a decorrere dal **2013**.

L'**art. 1, commi 343 e 344**, della [L. 190/2014](#) (legge di stabilità 2015) ha, invece, previsto una riduzione del FOE per € 42,9 mln nel 2015 e per € **43 mln dal 2016**.

In particolare, il co. 343 aveva previsto l'adozione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto interministeriale al fine di rideterminare i **compensi dei componenti degli organi**, consentendo il conseguimento di risparmi lordi di spesa per € 916.000 nel 2015 ed € 1 mln dal 2016. Al riguardo, nella premessa

del [DM 10 agosto 2015, n. 599](#), con il quale era stato operato il riparto del FOE per il 2015, si evidenziava che gli effetti del co. 343 citato "sono contenuti nelle assegnazioni ordinarie del presente decreto nelle more del perfezionamento del decreto". Il decreto non risulterebbe tuttavia intervenuto.

Il co. 344 ha previsto l'adozione, sempre entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto ministeriale con indirizzi per la **razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi**, prevedendo, in relazione a ciò, la riduzione del medesimo Fondo di € 42 mln dal 2015. E' stato, conseguentemente, adottato il [DM 22 aprile 2015, n. 240](#).

Successivamente, l'**art. 1, comma 374**, della [L. 208/2015](#) (legge di stabilità 2016) ha ridotto l'autorizzazione di spesa relativa al FOE di **€ 4 mln**, a decorrere **dal 2016**, relativamente alla quota concernente le **spese di natura corrente**.

Ancora in seguito, l'**art. 3, comma 2**, del [D.L. 42/2016 \(L. 89/2016\)](#) ha disposto che al contributo previsto dall'art. 2, pari (allora) a € 3 mln annui a decorrere **dal 2016**, destinato alla stabilizzazione della **Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute** (GSSI) – di cui all'art. 31-bis del [D.L. 5/2012 \(L. 35/2012\)](#) – si provvede, per ciascun anno, quanto a **€ 1 mln**, mediante corrispondente **riduzione del FOE** (e quanto a € 2 mln, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università - FFO).

Da ultimo, l'**art. 32, co. 2, lett. d)**, del [D.L. 162/2019 \(L. 8/2020\)](#) ha stabilito che all'incremento di € 4 mln annui dal 2020 delle risorse destinate alla **Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute** (GSSI) (disposto dal co. 1 dello stesso art. 32) si provvede, per **€ 0,5 mln per il 2020** e per **€ 2 mln annui dal 2021**, mediante corrispondente **riduzione del FOE**.

Principali incrementi del FOE

L'**art. 24, comma 1**, del [D.L. 104/2013 \(L. 128/2013\)](#) ha autorizzato l'**assunzione** nel quinquennio 2014-2018, da parte dell'INGV, di complessive 200 unità di **personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca**, in scaglioni annuali di **40 unità personale**, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a € 2 mln nel 2014, € 4 mln nel 2015, € 6 mln nel 2016, € 8 mln nel 2017 e **€ 10 mln dal 2018**.

L'**art. 1, comma 373**, della [L. 208/2015](#) (L. di stabilità 2016) ha incrementato di **€ 15 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018** la dotazione del Fondo, destinando le risorse all'**Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)**, allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare.

L'**art. 1, commi 247-250**, della stessa [L. 208/2015](#) ha previsto un incremento del FOE di **€ 8 mln per il 2016** e di **€ 9,5 mln dal 2017**, finalizzato all'**assunzione di ricercatori**.

I criteri per la ripartizione delle risorse sono stati definiti con [DM 26 febbraio 2016, n. 105](#), che, in particolare, ha disposto l'assunzione di **215 unità**.

L'**art. 1, comma 305**, della [L. 232/2016](#) (L. di bilancio 2017) ha previsto un incremento del FOE di **€ 25 mln dal 2018**, da destinare al sostegno specifico delle "**attività di ricerca a valenza internazionale**".

L'**art. 1, comma 633**, della [L. 205/2017](#) (L. di bilancio 2018) ha previsto un incremento del FOE di **€ 2 mln per il 2018** e di **€ 13,5 mln dal 2019** da destinare all'assunzione di ricercatori.

I criteri per la ripartizione delle risorse e la conseguente ripartizione sono stati stabiliti con [DM 163 del 28 febbraio 2018](#) che, in particolare, ha disposto l'assunzione, oltre che di **ricercatori** – come previsto dalla legge –, anche di **tecnologi**, per complessive **307 unità**.

L'**art. 1, comma 632**, della stessa [L. 205/2017](#) ha previsto un incremento del FOE di **€ 350.000 dal 2020** ai fini della trasformazione del regime di **progressione stipendiale per classi** da triennale in biennale per il **personale di ricerca non contrattualizzato** in servizio presso l'INAF.

L'**art. 238, comma 2**, del [D.L. 34/2020 \(L. 77/2020\)](#) ha incrementato il FOE di **€ 50 mln annui** a decorrere **dal 2021** per l'**assunzione di ricercatori** negli enti pubblici di ricerca. Peraltro, in base allo stesso testo, solo parte delle risorse, nella misura di € 45 mln annui, sono stati destinati agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, mentre i restanti € 5 mln annui sono stati destinati agli altri enti pubblici di ricerca di cui all'**art. 1 del d.lgs. 218/2016**, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per essere ripartiti secondo criteri stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti.

I criteri per la ripartizione dei € 45 mln destinati agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR sono stati definiti con [DM 802 del 29 ottobre 2020](#). [Qui](#) la ripartizione.

Inoltre, l'art. 1, comma 541, della [L. 178/2020](#) (L. di bilancio 2021) ha incrementato il FOE di **€ 25 mln annui dal 2021** per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, in modo da assicurare l'integrale copertura delle **spese connesse all'attività dei ricercatori stabilizzati** (ossia, i ricercatori degli enti pubblici di ricerca destinatari del processo di stabilizzazione di cui all'art. 1, co. 668-671 della [L. 205/2017](#), le cui risorse sono state ripartite con [DPCM 11 aprile 2018](#)), da ripartire secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Da ultimo, come anticipato, l'art. 1, comma 310, della [L. 234/2021](#) (L. di bilancio 2022) ha incrementato il FOE di **90 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2022, 2023 e 2024** e di **100 milioni** di euro annui a decorrere dall'**anno 2025**.

Le modalità di riparto del Fondo tra gli enti

L'[art. 7 del d.lgs. 204/1998](#) ha disposto che il FOE è **ripartito annualmente** fra gli enti interessati con uno o più **decreti ministeriali**, comprensivi di **indicazioni per i due anni successivi**, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il MUR può erogare **acconti**, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente.

Le **regole per la ripartizione** del FOE sono state definite, da ultimo, con il **decreto legislativo n. 218/2016** che, introducendo alcune regole comuni a 20 enti pubblici di ricerca vigilati da vari Ministeri, ha anche dettato previsioni specifiche per quelli vigilati dal MUR, in parte superando alcune previsioni recate dal [d.lgs. 213/2009](#), con cui era stato operato un riordino degli stessi enti.

In particolare, in base al combinato disposto dell'[art. 5, comma 1](#) e dell'[art. 6, comma 2](#), del [d.lgs. 218/2016](#), il MUR tiene conto, ai fini della ripartizione del FOE, della **programmazione strategica preventiva** (di cui all'[art. 5 del d.lgs. 213/2009](#)), della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR: effettuata, ogni 5 anni, dall'ANVUR), nonché dei **Piani triennali di attività** (di cui all'[art. 5 del d.lgs. 213/2009](#) e all'[art. 7 del d.lgs. 218/2016](#)).

L'[art. 5 del d.lgs. 213/2009](#) dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel [Programma nazionale della ricerca \(PNR\)](#), i consigli di amministrazione dei singoli enti vigilati dal MUR, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un **piano triennale di attività (PTA)**, aggiornato annualmente, ed elaborano un **documento di visione strategica decennale**. Il piano è valutato e approvato dal MUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.

A sua volta, l'[art. 7 del d.lgs. 218/2016](#) dispone che (tutti) gli enti di ricerca, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel PNR, tenuto conto, fra l'altro, delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, adottano un **PTA**, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la **consistenza** e le **variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale**, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9 del medesimo decreto. Il PTA è approvato dal Ministero vigilante entro 60 giorni dalla ricezione (decorso i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato).

Le quote del FOE assegnate per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per le stesse, possono essere destinate ad altre attività o ad altri progetti, previa autorizzazione del MUR ([art. 5, comma 2, del d.lgs. 218/2016](#)).

[Qui](#) il quadro dei decreti di riparto dal 2001 al 2015 pubblicato sul sito del Ministero. Per gli anni successivi il riparto è stato operato: per il 2016, con [DM 8 agosto 2016, n. 631](#); per il 2017, con [DM 8 agosto 2017, n. 608](#); per il 2018, con [DM 26 luglio 2018, n. 568](#); per il 2019, con [DM 10 ottobre 2019, n. 856](#); per il 2020, il [DM 8 ottobre 2020, n. 744](#); per il 2021, [DM 16 luglio 2021, n. 844](#). Con riferimento a quest'ultimo, per completezza di ricostruzione, si riportano il [parere favorevole con osservazioni](#) espresso sullo schema di riparto del FOE, per il **2021 (AG 260)**, dalla VII Commissione della Camera e il [parere favorevole con condizione e osservazione](#) espresso dalla 7^o Commissione del Senato, che fanno entrambi riferimento all'esigenza di reperire specifiche risorse da destinare al potenziamento della ricerca scientifica nel campo delle malattie oncologiche e delle malattie rare.

Il finanziamento premiale e le risorse per la stabilizzazione del personale precario

L'[art. 19, comma 5, del d.lgs. 218/2016](#) ha innovato la disciplina in materia di finanziamento premiale, disponendo che il MUR promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il **finanziamento premiale** dei piani triennali di attività (PTA) e di specifici programmi e progetti proposti dai medesimi enti, e stabilendo che le **modalità di assegnazione** delle risorse dovevano essere definite con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, che ne doveva fissare anche criteri, modalità e termini. A tale finalità sono stati destinati in via sperimentale, **per il solo 2017, € 68 mln**, a valere sulle risorse del **FOE**.

Tali somme sono state allocate sul **cap. 7237** dello stato di previsione del (soppresso) MIUR (ora MUR). Conseguentemente, l'[art. 20, comma 1, dello stesso d.lgs. 218/2016](#) ha abrogato l'[art. 4 del d.lgs. 213/2009](#), che, fra l'altro, aveva disposto che una quota non inferiore al 7% del FOE e soggetta ad incrementi annuali – cd. **quota premiale** – doveva essere ripartita sulla base dei risultati della VQR e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, secondo criteri disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Con riferimento al 2017, i criteri erano stati definiti con lo [schema di DM AG 196](#), trasmesso alla Camera, a titolo informativo, l'11 ottobre 2017, che, peraltro, non prendeva a riferimento né i PTA, né specifici programmi e progetti presentati dagli enti (come previsto dallo stesso [art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016](#)), ma si basava essenzialmente sui risultati della VQR, mutuando i criteri stabiliti per il riparto della quota premiale 2016 ([DM 2527 del 26 settembre 2017](#)).

Quanto previsto dall'[art. 19, comma 5, del d.lgs. 218/2016](#) è peraltro poi stato superato, per l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento premiale per il 2017 (oltre che delle risorse premiali

per l'anno 2016), dall'**art. 1, commi 647 e 648**, della **L. 205/2017** (L. di bilancio 2018) che, nello specifico, ha previsto che, allo scopo di incentivare il **cofinanziamento** per la **stabilizzazione del personale** disciplinata dai commi 668-671 dello stesso art. 1:

- il **70%** doveva essere attribuito in proporzione all'**ultima assegnazione** effettuata in base alla **VQR**, quale disposta con il decreto di riparto della **quota premiale 2015** (**DM 27 ottobre 2017, n. 850**);
- il **30%** doveva essere attribuito in proporzione alla **quota** (ordinaria) del **FOE 2017** attribuita a ciascun ente con **DM 8 agosto 2017, n. 608**.

Le risorse premiali per il 2016 (pari a € 69,5 mln) e il 2017 (pari a € 68 mln) sono state quindi ripartite con **DM 5 febbraio 2018, n. 92**.

A decorrere **dal 2018 (compreso il presente schema di riparto del 2022)**, **non sono state previste risorse** specificamente destinate al **finanziamento premiale**. La legge di bilancio 2022, poi, ha previsto **30 milioni** di euro, per il **2023**, per le suddette finalità premiali di cui al comma 5 dell'art. 19 del **decreto legislativo n. 218 del 2016** (art. 1, comma 313, della **legge n. 234 del 2021**).

Come evidenzia la relazione illustrativa dello schema in esame, infatti, dal 2018 le risorse prima destinate alla "ex premialità" sono confluite, con quote proporzionali, nelle assegnazioni ordinarie degli enti e, **anche per il 2022**, nella legge di bilancio non è stato previsto nessuno stanziamento specifico per il cap. 7237, stanziamento che è invece previsto - come anticipato - nella misura di 30 milioni di euro per il 2023.

Più nello specifico, il **DM 568 del 26 luglio 2018**, relativo al riparto del FOE per il **2018**, ha destinato alle stabilizzazioni di talune figure professionali – come richiesto nei pareri espressi dalla **7^a Commissione del Senato** e dalla **VII Commissione della Camera dei deputati** sullo schema di decreto (**AG n. 28**) – la somma di € 68 mln, ripartendo le risorse proporzionalmente all'assegnazione ordinaria.

Ancora in seguito, con **comunicato stampa del 30 luglio 2018**, il MIUR aveva reso noto che € 68 mln del FOE sarebbero stati destinati, a regime, alla medesima finalità.

Nel prosieguo, nei pareri resi sullo schema di riparto del FOE per il **2019** (**AG n. 100**), rispettivamente il 18 settembre 2019 e il 24 settembre 2019, la **VII Commissione della Camera** e la **7^a Commissione del Senato** avevano formulato la condizione che fossero incrementate le assegnazioni ordinarie da destinare alla stabilizzazione, coprendo sia i costi salariali ordinari che quelli accessori. Inoltre, in tali pareri era stata inserita la condizione che i fondi destinati alla stabilizzazione fossero utilizzati dagli enti assegnatari entro il 31 dicembre 2020 esclusivamente per tale finalità, procedendo, in caso contrario, alla redistribuzione proporzionale agli enti che se ne fossero pienamente avvalsi.

Inoltre, nella premessa del **parere** reso sullo schema di riparto del FOE per il **2020** (**AG 192**) la VII Commissione della Camera, riferendosi all'incremento del FOE previsto dall'**art. 238 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020: v. ante)**, aveva espresso l'auspicio che gli enti pubblici di ricerca destinatari delle risorse incrementalmente utilizzino lo stesso prioritariamente, fino al 50%, per l'assunzione di ricercatori precari con le procedure di stabilizzazione previste dall'art. 20, co. 1 e 2, del **d.lgs. 75/2017**.

Al riguardo, si ricorda che l'**art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017** – come modificato, da ultimo, dal **D.L. 228/2021** – al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e **valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato**, ha stabilito che, fino al 31 dicembre 2023, le pubbliche amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti.

A sua volta, il comma 2 del medesimo art. 20 ha disposto che, fino al 31 dicembre 2022, le pubbliche amministrazioni possono bandire, sempre in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, **procedure concorsuali riservate**, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti.

Contenuto

Premessa

Lo **schema di decreto ministeriale in esame** (**AG 391**) è composto di **2 articoli** e **15 tabelle** – che ne fanno parte integrante –, che riepilogano le previsioni di assegnazione ordinaria e di altre assegnazioni agli enti beneficiari (**tab. 1**), nonché il dettaglio e le specifiche delle altre assegnazioni per finalità (**tab. 2, 3 e 4**) e per singolo ente (**tab. 5-15**), mancando, da quest'anno - come anticipato - la tabella relativa all'ASI.

Lo schema è, inoltre, corredato di **relazione illustrativa** che evidenzia che lo stesso si relaziona, fra l'altro, con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

Il **Programma nazionale per la ricerca 2021-2027**, frutto di un ampio confronto avviato dal MUR con la comunità scientifica, con le amministrazioni dello Stato e delle realtà regionali, e allargato, per la prima volta, tramite una consultazione pubblica, ai portatori di competenze e di interesse pubblici e privati e alla società civile, nonché allineato temporalmente alla programmazione pluriennale dell'Unione Europea 2021-2027 sia per i fondi strutturali e d'investimento europei, sia per *Horizon Europe* (il programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione), è stato approvato con **delibera CIPE n. 74 del 15 dicembre 2020**.

Esso è articolato in priorità di sistema, grandi ambiti di ricerca e innovazione e relative aree d'intervento, piani nazionali e missioni.

Le **priorità di sistema** sono: sostenere la crescita diffusa e inclusiva del sistema della ricerca; consolidare la ricerca fondamentale; rafforzare la ricerca interdisciplinare; garantire la centralità della persona nell'innovazione; valorizzare la circolazione di conoscenza e competenze tra ricerca e sistema produttivo; accompagnare lo sviluppo di una nuova generazione di ricercatori e professionisti del trasferimento di conoscenza; promuovere la dimensione internazionale dell'alta formazione e della ricerca; assicurare il coordinamento della ricerca nazionale, europea, internazionale; verso i nuovi orizzonti della ricerca.

I **grandi ambiti di ricerca e innovazione** e le relative aree d'intervento rispecchiano le sei aggregazioni (*clusters*) di *Horizon Europe* e considerano gli ambiti della Strategia di specializzazione intelligente. Essi sono: salute; cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società dell'inclusione; sicurezza per i sistemi sociali; digitale, industria, aerospazio; clima, energia, mobilità sostenibile; prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente.

In analogia con il programma *Horizon Europe*, i grandi ambiti di ricerca e innovazione sono articolati ad un livello di granularità più fine (**28 aree di intervento**).

I **piani nazionali** sono 2: il Piano nazionale per le infrastrutture di ricerca, dedicato al potenziamento e al consolidamento del complesso delle infrastrutture di ricerca di livello nazionale ed europeo, e il Piano nazionale per la scienza aperta, dedicato ad approfondire le tematiche di diffusione di processi compatibili con il più ampio accesso possibile ai dati e ai risultati della ricerca (*open science*) e dell'innovazione (*open innovation*)

Le **missioni** sono il frutto di un approccio volto a orientare gli interventi pubblici, al fine di raggiungere obiettivi ambiziosi e concreti in un periodo di tempo definito. Le relative misure devono abbracciare tutte le fasi del processo, dalla ricerca fino alla dimostrazione, attraverso vari settori e ambiti scientifici.

La stessa **relazione illustrativa** evidenzia, inoltre, che la programmazione della ricerca affidata agli enti pubblici di ricerca, con i propri PTA, anche per quest'anno dovrà inoltre essere coerente con il PNR 2015/2020, tenendo a riferimento le 12 Aree di specializzazione in esso individuate, e con quelle previste dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, nonché con il resto del panorama programmatico europeo messo in atto attraverso *Horizon 2020*.

Il **Programma nazionale per la ricerca 2015-2020** è stato [approvato dal CIPE il 1 maggio 2016](#), in coerenza con quanto stabilito dalla **Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI)**, presentata dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020.

Esso è basato su **sei programmi di intervento**: Internazionalizzazione, Capitale umano, Programma nazionale infrastrutture, Cooperazione pubblico privato e ricerca industriale, Efficacia e qualità della spesa, Programma per il Mezzogiorno.

In particolare, individua **12 aree di specializzazione** suddivise in 4 gruppi, in funzione della presenza di caratteristiche comuni, per ciascuno dei quali individua strumenti di sostegno e sviluppo differenziati. Nello specifico, sono considerate prioritarie le aree Aerospazio, Agrifood, Fabbrica Intelligente, Salute; ad alto potenziale, le aree Blue Growth, Chimica Verde, Design Creatività Made in Italy, Cultural Heritage; in transizione, le aree Smart Communities, Tecnologie per gli Ambienti di Vita; consolidate, le aree Energia, Mobilità e Trasporti.

Le risorse disponibili

L'**art. 1** dello schema in esame reca la ripartizione del **Fondo ordinario per il 2022**, per un importo complessivo indicato pari a € **1.360.678.607** (nel riparto 2021, l'importo complessivo era di € 1.793.343.350). Si evidenzia che, alle risorse originarie del Fondo (che, in base alla relazione illustrativa, erano di € 1.860.000.000 per il 2022), **vanno decurtati € 499 milioni, a copertura dell'istituzione dell'apposito Fondo destinato all'ASI**, in base all'art. 30 del [d.l. 36/2022](#), in corso di conversione da parte del Parlamento ([AS 2598](#)) e, come anticipato, € **1,5 milioni** destinati alla **società consortile Biogem** dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 751).

Come evidenziato dal comma 1, dell'art. 1 le risorse sono allocate - come già indicato - sul **cap. 7236/pg.1** dello stato di previsione del MUR, secondo quanto riportato nella allegata **tab. 1**.

Nell'ambito dell'importo complessivo indicato, le **assegnazioni complessive agli 11 enti di ricerca vigilati dal MUR** (nello scorso riparto 2021, gli enti finanziati erano 12, essendo state assegnate risorse anche all'ASI, per complessivi **505,3 milioni di euro**) – al netto degli importi destinati a società Sincrotrone di Trieste, INDIRE e INVALSI (per i quali v. *infra*) – **ammontano**, come indicato dal comma 2, a € **1.328.923.493** (nel 2021, erano € 1.761.588.236).

Le assegnazioni agli 11 enti di ricerca vigilati dal MUR

I contributi agli attuali 11 enti di ricerca vigilati dal MUR sono determinati come **somma di 4 addendi**, ossia **assegnazioni ordinarie** (presenti in relazione a tutti gli enti) e **altre 3 tipologie di assegnazioni**: progettualità di carattere straordinario (**tab. 2**), attività di ricerca a valenza internazionale (**tab. 3**) e progettualità di carattere continuativo (**tab. 4**), non sempre tutte presenti in relazione agli enti finanziati.

In base alla **tab. 1** (che, nell'atto trasmesso, presenta la denominazione "Assegnazioni articolo 1, comma 2", mancando l'indicazione "Tabella 1"), il totale delle assegnazioni ordinarie ammonta a € **1.126.8 mln**. Esso costituisce l'**84,7%** dell'importo complessivamente destinato agli 11 enti.

Gli **altri contributi**, per un totale complessivo di € **202,1 mln** (pari al **15,3%** dell'importo complessivamente destinato agli 11 enti), sono costituiti:

- dalle somme per il finanziamento di **progettualità di carattere straordinario**, per un totale complessivo di € **11,4 mln**. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella **tab. 2** dello schema (anche per tale tabella, nell'atto trasmesso, manca l'indicazione "Tabella 2");
- dalle somme per **attività di ricerca a valenza internazionale**, per un importo complessivo di € **115,3 mln**. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella **tab. 3** dello schema (mancando anche qui, nell'atto trasmesso, il numero della tabella).

Al riguardo, il **comma 5** dell'art. 1 dispone che le assegnazioni previste per le attività di ricerca a valenza internazionale (tabella n. 3) possono essere erogate anche in anticipo rispetto all'emanazione del decreto in esame, previa motivata richiesta da parte degli enti.

A sua volta, il **comma 3** dello stesso art. 1 fa presente che in tali somme sono inclusi i contributi per la partecipazione degli enti di ricerca a consorzi per un'**infrastruttura europea di ricerca** ([European Research Infrastructure Consortium ERIC](#)) (di cui al [regolamento \(CE\) n. 723/2009](#)) – ovvero ai progetti realizzati dalla stessa infrastruttura.

In particolare, precisa che tali contributi – che, oltre che come contributi finanziari a valere sul FOE, possono assumere la forma di contributi in natura (*in-kind*) - costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci degli stessi ERIC, anche mediante eventuale trasferimento diretto.

Al riguardo, la premessa dello schema evidenzia che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene attraverso gli enti e le istituzioni di ricerca afferenti al MUR, i quali assumono la qualifica di *representing entity* e che i finanziamenti, nella forma di contributi *in-kind* o contributi finanziari da parte di tali *representing entity*, sono assicurati agli enti e istituzioni di ricerca che vi partecipano anche attraverso i relativi contributi annuali a valere sul FOE, oltre ad eventuali altre fonti di copertura;

- dalle somme per **progettualità di carattere continuativo**, per un totale di € **75,4 mln**. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella **tab. 4** dello schema (anche qui, la relativa tabella trasmessa, non presenta l'indicazione "Tabella 4").

Gli **importi complessivi da assegnare a ciascun ente**, suddivisi per assegnazioni ordinarie, progettualità di carattere straordinario, attività di ricerca a valenza internazionale, progettualità di carattere continuativo, e totale, sono riportati nelle **lettere da a) a k)** del **comma 2 dell'art. 1**.

In particolare:

- al [CNR](#) (**tab. 5**) è destinata un'**assegnazione complessiva di € 686,3 mln** (nel riparto 2021, erano stati assegnati 665,3 mln), di cui € 603,5 mln quale assegnazione ordinaria (come nel 2021).

Per completezza, si ricorda che tali somme si aggiungono al contributo straordinario – pari a € **30 mln** (allocato sul cap. 7236/pg. 7) – concesso al CNR per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028 dall'[art. 1, comma 404, della L. 145/2018](#) (L. di bilancio 2019);

- all'[Istituto nazionale di fisica nucleare \(INFN\)](#) (**tab. 6**) è destinata un'**assegnazione complessiva di € 326,7 mln** (€ 305,9 mln nel 2021), di cui € 276,4 mln quale assegnazione ordinaria (€ 258,4 mln nel 2021);
- all'[Istituto nazionale di astrofisica \(INAF\)](#) (**tab. 7**) è destinata un'**assegnazione complessiva di € 132,4 mln** (€ 118,1 mln nel 2021), di cui € 104,1 mln quale assegnazione ordinaria (€ 97,3 mln nel riparto 2021);
- all'[Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia \(INGV\)](#) (**tab. 8**) è destinata un'**assegnazione complessiva di € 77 mln** (€ 71,1 mln nel 2021), di cui € 71,1 mln quale assegnazione ordinaria (€ 66,5 mln nel 2021);
- all'[Istituto nazionale di ricerca metrologica \(INRIM\)](#) (**tab. 9**) è destinata un'**assegnazione complessiva di € 28,5 mln** (€ 24,3 mln nel 2021), di cui € 21,9 mln quale assegnazione ordinaria (€ 20,5 mln nel 2021);
- all'[Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale \(OGS\)](#) (**tab. 10**) è destinata un'**assegnazione complessiva di € 22,31 mln** (€ 20,5 mln nel 2021), di cui € 16,4 mln quale assegnazione ordinaria (€ 15,4 mln nel 2021);
- alla [stazione zoologica "Anton Dohrn"](#) (**tab. 11**) è destinata un'**assegnazione complessiva di € 15,7 mln** (€ 14,8 mln nel 2021), di cui € 14,8 quale assegnazione ordinaria (€ 13,8 mln nel 2021);
- all'[Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park](#) (**tab. 12**) è destinata un'**assegnazione complessiva di € 31,7 mln** (€ 28,7 mln nel 2021), di cui € 11,9 quale assegnazione ordinaria (€ 8,9 mln nel 2021);
- all'[Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" \(INDAM\)](#) (**tab. 13**) è destinata un'**assegnazione complessiva di € 3,4 mln** (€ 2,8 mln nel 2021), di cui € 2,6 mln quale assegnazione ordinaria (€ 2,4 mln nel 2021);

- al [Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi"](#) (tab. 14) è destinata un'assegnazione complessiva di € 2,5 mln (€ 3,0 mln nel 2021), interamente a titolo di assegnazione ordinaria (€ 2,3 mln di assegnazione ordinaria nel 2021, con la restante parte a titolo di progettualità di carattere straordinario);
- all'[Istituto italiano di studi germanici](#) (tab. 15) è destinata un'assegnazione complessiva di € 2,1 mln (€ 1,6 mln nel 2021), di cui € 1,5 mln quale assegnazione ordinaria (€ 1,4 mln nel 2021)

La **relazione illustrativa** evidenzia (a pag. 12) che, come negli anni precedenti, si è ritenuto di non operare le riduzioni delle assegnazioni ad alcuni enti di ricerca previste dall'[art. 51, comma 9, della L. 449/1997](#) a favore del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, in considerazione della minore disponibilità di risorse e al fine di destinare risorse ai progetti di carattere straordinario e di carattere continuativo.

Le ulteriori assegnazioni

Il **comma 4** dell'art. 1 concerne le ulteriori assegnazioni, per € 31,7 mln complessivi. Si tratta, in particolare, di:

- € 14 mln alla [società Elettra-Sincrotrone di Trieste](#) (come nel 2021);
- € 12,3 mln per il funzionamento dell'[INDIRE](#) (come nel 2021).

La **relazione illustrativa** (pag. 11) evidenzia che l'importo è comprensivo della somma assegnata dal [DPCM 11 aprile 2018](#), adottato ai sensi dell'art. 1, commi 668-671 della [L. 205/2017](#), ai fini della stabilizzazione dei ricercatori;

- € 5,4 mln per il funzionamento dell'[INVALSI](#) (come nel 2021).

La **relazione illustrativa** (pag. 11) evidenzia che le somme sono destinate anche a favore del processo di stabilizzazione delle figure professionali previste dal citato art. 20, commi 1 e 2, del [d.lgs. 75/2017](#).

Le indicazioni per gli anni successivi

L'**art. 2, comma 1**, reca le **indicazioni** per il **2023 e il 2024**. In particolare, per tali anni stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il **100% dell'assegnazione** complessiva stabilita per il **2022**, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica o per diversa assegnazione disposta con il decreto di riparto dell'anno di riferimento.

Il **comma 2** del medesimo art. 2 dispone che le assegnazioni, arrotondate senza decimali, e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del MUR, mentre il **comma 3** prevede che all'assunzione dei relativi impegni di spesa si provvederà con decreti dirigenziali.

Raffronto 2022/2021

Nel **prospetto sottostante** (2021/2022) si dà conto della **ripartizione** del Fondo nell'esercizio 2021, a confronto con le risorse di cui si propone l'assegnazione per il 2022 (come risultanti dall'articolato e dalle tabelle da 1 a 16 del 2021 e da 1 a 15 del **2022, in assenza - da quest'anno - della tabella riferita all'ASI**), con riferimento alla quale è presente anche il dettaglio della ripartizione delle assegnazioni non ordinarie (non sono presenti le ulteriori assegnazioni, sopra riportate, a beneficio della società Elettra-Sincrotrone di Trieste, dell'INDIRE e dell'INVALSI). Si può notare che, **se si sottraggono da tale tabella le assegnazioni complessive attribuite all'ASI nel 2021**, pari a **505.304.993 euro** (sostituite, dal 2022, da **499** milioni di euro annui dell'apposito Fondo istituito dal d.l. 36/2022, corrispondenti - come rileva la relazione illustrativa a pag. 10 - alla somma di quanto attribuito all'Agenzia, nel riparto 2021, a titolo di "assegnazione ordinaria" e di "attività a valenza internazionale"), **le assegnazioni complessive per gli altri 11 enti sono aumentate - dal 2021 al 2022 - di 72.640.250 euro**, essendo passate da 1.256.283.243 euro del 2021 a 1.328.923.493 euro del 2022, con un aumento percentuale del **5,8** per cento. Per un raffronto tra le due annualità, occorre inoltre tener conto del contributo di **1,5 milioni** di euro annui attribuito alla **società Biogem**, da quest'anno, dalla legge di bilancio 2022.

Destinatari dei contributi	2021 (DM 16 luglio 2021, n. 844)					Proposta 2022					
	IMPORTO ASSEGNATO 2021	assegnazioni ordinarie	progett.à di carattere straordin.	ricerca a valenza internazionale	progett.à di carattere continuat.	IMPORTO ASSEGNATO 2022	assegnazioni ordinarie		altre assegnazioni		
							assegnazioni ordinarie	ass. ord. 2022/ass. ord. 2021	progett.à di carattere straordin.	ricerca a valenza internazionale	progett.à di carattere continuat.
Consiglio nazionale delle ricerche	665.327.765	603.487.765	4.250.000	35.590.000	22.000.000	686.307.765	603.487.765	100,00%	4.600.000	37.920.000	40.300.000
Agenzia spaziale italiana (ASI)	505.304.993	79.204.993	1.100.000	420.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-
Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)	305.898.777	258.398.777	950.000	31.550.000	15.000.000	326.697.972	276.397.972	106,97%	750.000	31.550.000	18.000.000
Istituto nazionale di astrofisica (INAF)	118.145.998	97.345.998	2.900.000	15.050.000	2.850.000	132.426.795	104.126.795	106,97%	2.900.000	15.050.000	10.350.000
Istituto naz. le di geofisica e vulcanologia (INGV)	71.146.030	66.496.030	750.000	3.900.000	-	77.077.921	71.127.921	106,97%	750.000	5.200.000	-
Istituto nazionale ricerca metrologica (INRIM)	24.282.878	20.502.878	-	3.780.000	-	28.531.040	21.931.040	106,97%	-	5.030.000	1.570.000
Ist. naz. oceanografia e geofisica sperimentale (OGS)	20.489.578	15.389.578	400.000	2.200.000	2.500.000	22.311.565	16.461.565	106,97%	400.000	2.200.000	3.250.000
Stazione zoologica A. Dohrn	14.792.395	13.852.395	-	940.000	-	15.757.307	14.817.307	106,97%	-	940.000	-
Area di ricerca scient. e tecnol. Trieste - A. Science Park	28.740.842	8.880.842	1.000.000	17.360.000	1.500.000	31.766.179	11.906.179	134,07%	1.000.000	17.360.000	1.500.000
Ist. naz. di alta matematica "F. Severi" (INDAM)	2.834.721	2.429.721	300.000	30.000	75.000	3.403.967	2.598.967	106,97%	700.000	30.000	75.000
Museo storico fisica - Centro studi e ric. E. Fermi	2.982.652	2.332.652	650.000	-	-	2.495.137	2.495.137	106,97%	-	-	-
Istituto italiano di studi germanici	1.641.607	1.381.607	-	-	260.000	2.147.845	1.477.845	106,97%	310.000	-	360.000
TOTALE GENERALE	1.761.588.236	1.169.703.236	12.300.000	530.400.000	49.185.000	1.328.923.493	1.126.828.493	96,33%	11.410.000	115.280.000	75.405.000

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 551

Camera: Atti del Governo n. 391

20 maggio 2022

Senato Servizio Studi del Senato
Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

Studi1@senato.it - 066706-2451

 SR_Studi

Camera Servizio Studi
Dipartimento Cultura

st_cultura@camera.it - 066760-3255

 CD_cultura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
CU0286